



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**DECRETO N.2000/DecA/76 DEL 30.07.2010**

**Oggetto: Legge regionale n. 3/2006, art. 6 – Misure per migliorare la sostenibilità della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna: arresto temporaneo per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante anno 2010**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;
- VISTO Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l'art. 11;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

(Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);

VISTO il comma 20, dell'art. 15 della Legge regionale n. 2/2007 che prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] »);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".

VISTA la Legge del 13 marzo 1958, n. 250 "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne".

VISTA la Legge 2 agosto 2008, n. 129 (1). "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini".



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 giugno 2010 relativo all'arresto temporaneo straordinario e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
- VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 988/2009 depositata in Segreteria il 16/06/2009;
- VISTO il Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;
- VISTO Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) che prevede all'articolo 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;
- VISTO il Piano Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (P.O. FEP) da ritenersi applicabile in quanto presentato ufficialmente via SFC in data 29 aprile 2010 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura al termine di procedura scritta conclusasi con esito positivo in data 27 aprile 2010 come da nota dello stesso Ministero con nota n. 8161 del 27 aprile 2010;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTA in particolare, la Misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo" del P.O. FEP;
- VISTI i criteri di ammissibilità riportati nel documento "FEP 2007-2013 criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti" nella versione modificata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della Pesca marittima e acquacoltura con Decreto n. 21 del 26 marzo 2010;
- VISTI i criteri di selezione riportati nel documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 5 giugno 2008 e successivamente aggiornata in data 20 agosto 2008;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 giugno 2010 con il quale sono stati adottati a livello nazionale i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui al decreto direttoriale 6 aprile 2010;
- VISTO il Reg. (CE) n. 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca;
- VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008;
- VISTO il Reg. (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 25 settembre 1997 n. 2644 "Disciplina del fermo tecnico";
- CONSIDERATO** che, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e previste da un programma operativo e pertanto gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione tali contributi;
- CONSIDERATO** che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e facilitare l'erogazione delle risorse del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri distinguono chiaramente i contributi finanziari per cofinanziare misure comunitarie nell'ambito del Fondo europeo per la pesca in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica;
- CONSIDERATO** che gli "orientamenti" richiamano alla necessità di garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli aiuti di Stato e di utilizzazione del Fondo europeo per la pesca e pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del Fondo europeo per la pesca possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1198/2006, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili alla luce di quanto disposto al punto 4 degli stessi "orientamenti" che, a sua volta rimanda al punto 2.2;
- VISTO** il punto 2.2 degli "orientamenti" secondo cui « gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni fissate da uno dei regolamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che si applicano al settore della pesca;

**RICHIAMATO** l'articolo 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 per cui gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca dei pescherecci e degli armatori di pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, e il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006;

**VISTO** l'articolo 24, paragrafo 1 numero v) del Reg. (CE) n. 1198/2006 per cui il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

**PRESO ATTO** della modulazione differenziata delle risorse finanziarie previste a livello nazionale dal decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 per l'attuazione della Misura 1.2 Arresto temporaneo tra le regioni obiettivo convergenza e quelle fuori obiettivo convergenza in applicazione del regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 e che non sono stati maturati gli otto mesi di durata massima di cui all'articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del Reg. (CE) n. 1198/2006;

**CONSIDERATO** che la normativa sopra richiamata consente l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da altre fonti purché vengano rispettate le medesime disposizioni;

**RITENUTO** di dover individuare tale fonte finanziaria nell'articolo 6 della Legge regionale n. 3/2006 come previsto dall'articolo 4 comma 27 "Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano" della Legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

(Legge finanziaria 2009)", pubblicata nel B.U. Sardegna 14 maggio 2009, n. 16, suppl. ord. n. 1 per cui a partire dal 2009, per le misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca, possono essere riconosciuti aiuti a favore degli imbarcati e delle imprese di pesca nella misura prevista dal programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP);

**CONSIDERATO** in particolare che gli aiuti nazionali spettanti alle imprese delle aree fuori convergenza in base alle disposizioni del D.M. del 23 giugno 2010, sono pari al 50% di quelli spettanti alle imprese operanti nelle regioni obiettivo convergenza e che per i marittimi imbarcati sulle unità interessate all'arresto temporaneo può essere attivata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la procedura per l'erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga;

**CONSTATATA** l'impossibilità di attivare tali procedure nella Regione Sardegna per la mancata sottoscrizione degli accordi per la concessione della CIGS in deroga per i lavoratori del settore della pesca ai sensi dell'art. 4-ter del decreto legge del 3 giugno 2008, n. 97 convertito con modificazioni con legge 2 agosto 2008, n. 129. come richiamati dal Decreto Interministeriale n. 44768 del 23.12.2008

**CONSTATATA** la non applicabilità della procedura sopra richiamata ai marittimi imbarcati di cui alla Legge 250/58;

**RITENUTO** di dover garantire parità di trattamento sia tra le imprese che tra gli imbarcati interessati all'arresto temporaneo e che pertanto, utilizzando la dotazione finanziaria regionale sopracitata, possano essere riconosciuti :

- alle imprese di pesca un premio pari al rimanente 50% dell'aiuto nazionale erogato sulla base della tabella 2 del decreto del MIPAAF del 23 giugno 2010 in modo da equiparare gli aiuti erogati a livello nazionale per le regioni obiettivo convergenza (tabella 1);

- ai marittimi imbarcati sulle unità interessate all'arresto temporaneo, un premio calcolato relativamente al salario minimo, sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore in conformità a



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

quanto previsto dal PO FEP per l'attuazione della misura 1.2 "aiuti pubblici per l'arresto temporaneo", nel rispetto della misura stabilita nell'allegato II del Reg. (CE) n. 1198/2006 e ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008 e;

**SENTITE** le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nelle more della ricostituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca;

**VISTA** la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2010)";

**VISTA** la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 "Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013";

**VISTO** il Decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 4 gennaio 2010, n. 1/1 "Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2010 e per gli anni 2010-2013 (L.R. 2 agosto 2006, n. 11 - Art. 9, comma 5)"

### DECRETA

**ART. 1** *(Arresto temporaneo obbligatorio pesca a strascico e/o volante – unità coinvolte e durata)* – 1. È disposta un'interruzione temporanea della pesca nelle acque del mare territoriale della Sardegna per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2. L'interruzione temporanea della pesca è obbligatoria per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 1 al 30 settembre 2010 compreso.

3. Le unità di cui al precedente comma 1 iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna abilitate alla pesca oltre il limite territoriale di 12 miglia marine possono continuare ad esercitare la pesca, esclusivamente oltre il mare territoriale della Sardegna, o aderire all'arresto temporaneo.

4. Durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque territoriali della Sardegna, alle



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.

ART. 2 *(Arresto volontario)* – 1. Senza soluzione di continuità e su base volontaria l'arresto temporaneo obbligatorio può essere:

- proseguito fino al 15 ottobre 2010, per le imbarcazioni di stazza inferiore a 15 GT;

- anticipato a partire dal 17 agosto 2010, per le imbarcazioni di stazza superiore a 15 GT;

ART. 3 *(Obblighi)* – 1. Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo devono essere depositati presso l'Autorità marittima competente per territorio, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'arresto, incluso il giornale di pesca di cui al Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2644/1997 e il giornale di bordo di cui al Reg. (CEE) 2807/1983 e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

ART. 4 *(Attività e operazioni consentite)* – 1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità Marittima e la preventiva autorizzazione della stessa Autorità marittima presso la quale l'arresto temporaneo è effettuato.

2. Le navi da pesca di cui all'articolo 1 comma 2, iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna, che intendono operare oltre i limiti del mare territoriale della Sardegna e che, pertanto, non aderiscono all'arresto temporaneo, possono continuare a svolgere tale attività previa comunicazione scritta all'Autorità Marittima della propria attività di transito (entrata e uscita) nelle acque territoriali.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

3. Le navi da pesca di cui all'articolo 1 comma 1, abilitate all'esercizio della pesca anche con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pescaturismo possono aderire all'arresto temporaneo o optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità Marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica.

ART. 5

*(Premio per gli imbarcati)* – 1. A favore degli imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna, sono disposti aiuti per un importo complessivo non superiore al 20 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili nel bilancio regionale per l'annualità 2010 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della Legge regionale n. 3/2006, dell'articolo 4 comma 27 della Legge regionale n. 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009) e della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 6 "Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale per gli anni 2010-2013".

2. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del Reg. (CE) n. 1198/2006 e sono erogati nella misura stabilita nell'allegato II dello stesso Reg. (CE) n. 1198/2006, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008.

3. In conformità a quanto previsto dal richiamato P.O. FEP 2007-2013 con riferimento all'attuazione della Misura 1.2 "Arresto Temporaneo", il premio a favore degli imbarcati è calcolato sulla base delle tabelle di cui al contratto



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore. Le compensazioni al pescatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione, nei limiti di 5 giornate lavorative per ciascuna settimana di arresto temporaneo. Il premio è calcolato in base al seguente metodo di calcolo:

a) erogazione del minimo monetario garantito (MMG), previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun imbarcato che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'arresto temporaneo;

b) rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per gli imbarcati di cui alla precedente lettera a), in percentuali pari al 28,47% da versare all'INPS e allo 0,67% da versare all'IPSEMA.

4. Il premio di cui alla lettera a) è calcolato dividendo l'importo mensile, come risulta da contratto, per 26 e moltiplicato per i giorni effettivi di pesca oggetto di arresto temporaneo nel rispetto del limite massimo di 5 giorni per ogni settimana di arresto temporaneo.

ART. 6

*(Premio per le imprese di pesca)* – 1. Alle imprese di pesca che aderiscono all'arresto temporaneo obbligatorio, ad integrazione dell'aiuto erogato con le risorse nazionali di cui all'art. 4 del D.M. 23 giugno 2010, è concesso un premio, per le unità da pesca in arresto temporaneo iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna, nella misura indicata nella tabella seguente:

Tabella 1 per la determinazione del premio alle imprese che aderiscono all'arresto obbligatorio

Categoria di navi per stazza espressa in GT	Importo giornaliero del premio (euro)	
	Quota variabile	Quota fissa
	Euro *GT	+Euro
$0 \leq (GT) \leq 10$	2,6	10,00
$11 \leq (GT) \leq 25$	2,15	15,00
$26 \leq (GT) \leq 50$	1,6	27,50
$51 \leq (GT) \leq 100$	1,25	45,00
$101 \leq (GT) \leq 250$	1	70,00
$\geq 250$	0,75	132,50



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

2. Alle imprese di pesca che aderiscono all'arresto temporaneo volontario di cui all'articolo 2 comma 2 , per le unità da pesca in arresto temporaneo iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna è concesso un ulteriore premio determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca oggetto di arresto temporaneo facoltativo secondo quanto previsto dal P.O. FEP 2007-2013 con riferimento ai parametri individuati dalla Misura 1.2 "Arresto Temporaneo" nel rispetto del limite massimo di 5 giorni per ogni settimana di prosecuzione volontaria dell'arresto temporaneo di cui al comma 3, secondo la tabella seguente:

Tabella 2 per la determinazione del premio alle imprese che aderiscono all'arresto volontario

Categoria di navi per stazza espresse in GT	Importo giornaliero del premio (euro)	
	Quota variabile	Quota fissa
	Euro *GT	+Euro
$0 \leq (GT) \leq 10$	5,20	20,00
$11 \leq (GT) \leq 25$	4,30	30,00
$26 \leq (GT) \leq 50$	3,20	55,00
$51 \leq (GT) \leq 100$	2,50	90,00
$101 \leq (GT) \leq 250$	2,00	140,00
$\geq 250$	1,50	265,00

3. L'importo giornaliero del premio a favore delle imprese di pesca, corrisposto a fronte della prosecuzione volontaria dell'arresto, è erogato se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

4. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2 circa il numero dei giorni di arresto temporaneo effettivamente effettuati, sono calcolate come giornate di arresto al massimo 5 giornate per settimana solare.

ART. 7

(Misure tecniche) – 1. Nelle otto settimane successive alla data di fine dell'arresto temporaneo obbligatorio, ovvero a decorrere dal 1 ottobre 2010,



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

nelle acque del mare territoriale l'attività di pesca a strascico e/o volante può essere esercitata dal lunedì al giovedì. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteo marine avverse, fatte salve condizioni di accertata calamità;

2. Nei trenta giorni successivi all'arresto temporaneo obbligatorio di cui al precedente art. 1 del presente decreto è interdetta la pesca a strascico entro una distanza di 4 miglia dalla costa ovvero nelle aree con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri;

3. Successivamente al periodo di cui al comma 1 le unità abilitate alla pesca a strascico e/o volante possono esercitare l'attività di pesca dal lunedì al venerdì con possibilità di recupero delle giornate perdute per condizioni meteo marine avverse, nelle giornate di sabato e domenica previa comunicazione scritta all'Autorità marittima locale, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale.

4. Le operazioni di inizio attività delle unità adibite alla pesca a strascico e/o volante (trasferimento all'area di pesca nel periodo di cui al comma 1 e di cui al comma 3 possono avere inizio dopo la mezzanotte della domenica.

5. Si considera giornata di pesca quella durante la quale l'imbarcazione è operativa per più di sei ore, incluso il periodo di trasferimento all'area di pesca.

6. Il Comandante dell'imbarcazione registra le informazioni di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e in particolare quelle relative alle giornate lavorative, l'inizio e la fine delle operazioni di pesca, le interruzioni dell'attività nel giornale di bordo conformemente a quanto previsto nel Reg. (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 utilizzando i modelli di cui all'allegato I (modello atlantico) o di cui all'allegato II bis (modello mediterraneo) del sopra citato regolamento. Nel caso di utilizzo da parte di unità da pesca di lunghezza fuori tutto comprese tra dieci e 18 metri ( $10 \text{ m} < \text{LFT} \leq 18 \text{ m}$ ) del modello



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

mediterraneo è necessario compilare n. 1 pagina per ciascuna giornata di pesca / bordata.

7. Il predetto giornale di bordo sostituisce il giornale di pesca di cui all'art. 1 comma 3 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2644/1997.

ART. 8 *(Attività scientifica)* – 1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio o facoltativo – previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – da parte di enti, università, istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti ai sensi del DPR 2 ottobre 1968 n. 1639. L'autorizzazione va presentata all'Autorità Marittima competente per territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittime, contestualmente deve essere inviata una comunicazione scritta ad ARGEA Sardegna e al MIPAAF (solo nel caso di imbarcazione in arresto obbligatorio) che specifichi i dati relativi all'imbarcazione utilizzata nell'ambito del programma di ricerca scientifica indicando il numero di giorni di utilizzo

2. Nel calcolo di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono dedotti i giorni dedicati alla ricerca.

ART. 9 *(Sanzioni amministrative e decadenze)* – 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli articoli 26, comma 1 e 27 della Legge n. 963 del 14 luglio 1965 "Disciplina della pesca marittima" e successive integrazioni e modifiche e le sanzioni previste dall'art. 2 bis del D. Lgs. 154/2004 e ss.mm.ii.

2. I premi previsti dagli articoli 5 e 6 non sono dovuti in caso di violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal presente decreto e in caso di somme



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

eventualmente già erogate le stesse devono essere restituite. Sono dovuti, inoltre, gli interessi al tasso legale decorrenti dal pagamento.

ART. 10

*(Disposizioni finanziarie e compiti dell'amministrazione regionale)* 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nel presente decreto si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nel Cap. SC06.1370 - CdR 00.06.01.09 "Trasferimenti ad ARGEA per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche (art. 6 L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 6, della legge finanziaria)" fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00.

2. Il Servizio pesca provvede ad attivare tramite il Servizio affari comunitari ed internazionali le procedure per la comunicazione della misura di aiuto agli organi comunitari.

3. Il Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale dispone il trasferimento ad ARGEA Sardegna delle risorse di cui al comma 1.

4. ARGEA Sardegna utilizza tali risorse esclusivamente per la copertura di fabbisogni finanziari relativi a misure di arresto temporaneo.

ART. 11

*(ARGEA Sardegna)* – 1. Il soggetto responsabile della gestione e dell'attuazione delle misure di aiuto istituite dal presente decreto è ARGEA Sardegna che provvede a definire ogni adempimento relativo alle procedure per gli aiuti previsti dal presente decreto. In particolare, secondo le funzioni indicate nell'articolo 22 della L. R. 13/2006 e in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, provvede, in particolare, ai seguenti compiti:

- predisposizione del bando per l'erogazione del premio, dei modelli di domanda, pubblicazione e informazione;
- emanazione di apposito Avviso pubblico di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, da pubblicarsi su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ricezione verifica dell'ammissibilità delle richieste di indennizzo secondo i criteri di ammissibilità stabiliti nel P.O. FEP Misura 1.2 "Arresto Temporaneo" e richiamati nell'allegato A al presente decreto;
  - valutazione delle istanze e assegnazione di un punteggio di merito secondo i criteri di selezione stabiliti nell'ambito dell'attuazione del richiamato P.O. FEP 2007-2013 per la Misura 1.2 "Arresto Temporaneo" e richiamati nell'allegato B al presente decreto;
  - predisposizione di una graduatoria di merito dei soggetti beneficiari del premio e approvazione della stessa con apposito atto ufficiale di Argea Sardegna;
  - emanazione dell'atto per il provvedimento finale di concessione del premio secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) che deve essere esplicitamente richiamato;
  - cura le verifiche e i controlli;
  - assicura l'implementazione del Sistema integrato della pesca e dell'acquacoltura (S.I.P.A.) come previsto dall'art. 17 bis del D.L. 25-9-2009 n. 135 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" e adempie agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 736/2008;
  - cura il raccordo con l'autorità marittima e con gli altri organismi competenti in materia di controlli per la verifica del rispetto della Politica Comunitaria della Pesca;
  - provvede alla elaborazione di una relazione istruttoria conclusiva sull'attuazione della misura di aiuto del presente decreto da trasmettere al competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.
2. ARGEA Sardegna predispone la modulistica in modo che sia assicurata la presentazione di una domanda "congiunta" da parte dell'imprenditore e dell'imbarcato. In tale caso il premio per gli imbarcati è erogato direttamente



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

all'imprenditore che provvede al pagamento a favore degli imbarcati salve eventuali compensazioni derivanti da anticipazioni disposte dallo stesso imprenditore a favore degli imbarcati. Nella domanda "congiunta" l'imprenditore deve dichiarare se riceve il pagamento in compensazione dell'anticipazione già effettuata. L'imbarcato che sottoscrive la domanda "congiunta" e presenta, per tanto, istanza per il tramite dell'imprenditore deve esplicitamente autorizzare tale modalità e indicare, in ogni caso, il conto corrente di destinazione del pagamento.

3. ARGEA Sardegna prima di procedere ai pagamenti ai singoli beneficiari si accerta dell'effettivo rispetto della procedura per la comunicazione degli aiuti di Stato alla Comunità Europea.

ART. 12 (Abrogazion) – 1. È abrogato il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2644 del 25 settembre 1997.

ART. 13 (Efficacia) – 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Cagliari,

**L'Assessore**

Andrea Prato